

# La sorveglianza del mercato: Il punto di vista dei fabbricanti

**Stefano Lugli – ACIMAC**  
**(in rappresentanza di Federmacchine)**

**Martedì 14 dicembre 2010**  
**Auditorium "Gio Ponti"**

**INAIL**



ASSOLOMBARDA



ACIMAC

Associazione Costruttori Italiani  
Macchine Attrezzature per Ceramica



# FEDERMACCHINE



**FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI DI BENI STRUMENTALI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI PROCESSI MANIFATTURIERI DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO**

<b>ACIMAC</b>	Macchine per la ceramica
<b>ACIMALL</b>	Macchine per il legno
<b>ACIMGA</b>	Macchine grafiche e cartotecniche
<b>ACIMIT</b>	Macchine per l'industria tessile
<b>ASSOCOMPLAST</b>	Macchine per la plastica e la gomma
<b>ASSOMAC</b>	Macchine per calzature, pelletteria e conceria
<b>GIMAV</b>	Macchine per la lavorazione del vetro
<b>CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE</b>	Macchine per la lavorazione delle pietre naturali
<b>UCIMA</b>	Macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio
<b>UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE</b>	Macchine utensili, robot e automazione

Soci aggregati:

**ASSOFLUID** Costruttori del settore oleoidraulico e pneumatico

**UNACOMA** Macchine agricole




# ACIMAC

Associazione Costruttori Italiani  
Macchine Attrezzature per Ceramica



Importanza del Rapporto quale reale strumento di conoscenza, anche di natura prettamente tecnica sulle "tecnologie di sicurezza".

**Quindi occorre proseguire nella sua redazione**




## **I controlli e la sorveglianza del mercato**

- le segnalazioni sono ancora “troppo poche” rispetto alla presumibile realtà**
- i costruttori di macchine chiedono quindi controlli accurati e approfonditi**
- all’interno di FEDERMACCHINE vi sono in corso esperienze positive**
- scarsità di segnalazioni provenienti dal sistema del mercato**

Un aspetto positivo è l'aver ricondotto a razionalizzazione i due percorsi un tempo separati della

-procedura di controllo del mercato e

-irrogazione al fabbricante delle sanzioni da art. 23 TU



## La sorveglianza del mercato: il punto di vista dei fabbricanti

Gruppi di RES		UCIMU		UCIMA		ACIMAC	
		5° Rapp.	6° Rapp.	5° Rapp.	6° Rapp.	5° Rapp.	6° Rapp.
Comandi	Da 1.2.1 a 1.2.8	12,0	13,2	12,1	9,8	13,2	11,5
Rischi Meccanici	Stabilità e resistenza	1,5	1,3	0,7	1,0	3,4	3,5
	Protezioni e dispositivi di protezione	55,6	55,9	65,2	65,5	47,5	47,2
	Altri rischi meccanici	4,3	3,7	0,0	0,0	1,3	1,4
Rischi Elettrici	1.5.1, 1.5.2	0,8	0,7	0,0	0,0	1,3	1,0
Manutenzione	1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4	3,1	2,4	2,1	3,6	2,1	2,4
Segnalazioni, Marcature, istruzioni	1.7.0, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4	18,1	19,2	12,1	13,4	23,1	23,4
Posto di lavoro	1.5.15	1,3	0,9	0,7	0,5	3,0	4,5
Altri rischi	1.1.2 d) e f), 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, da 1.5.3 a 1.5.13	3,3	2,6	7,1	6,2	5,1	4,9

## La sorveglianza del mercato: il punto di vista dei fabbricanti

-In generale le carenze coinvolgeranno sempre più problematiche circuitali e funzionali, anche a seguito dell'applicazione delle nuove normative tecniche in tema di affidabilità dei macchinari (CEI EN 62061: 2005 e UNI EN ISO 13849-1:2007).

-Tali “carenze” sono meno evidenti e richiedono competenze molto specifiche.

**- Di qui la necessità di formare il personale addetto ai controlli verso queste nuove problematiche, ma anche le aziende stesse**



ACIMAC

Associazione Costruttori Italiani  
Macchine Attrezzature per Ceramica



## **Le sanzioni a seguito della sorveglianza del mercato**

- Le sanzioni in Italia c'erano già

Alcune "negatività" in sede di recepimento della nuova Direttiva  
Macchine

-Alcune previsioni non sono oggi chiarissime

- **problema del moltiplicatore**



## La sorveglianza del mercato: il punto di vista dei fabbricanti

### Commissioni Parlamentari



***Il meccanismo per la determinazione dell'entità economica delle violazioni non deve essere collegato al fatturato della macchina per cui è rilevata la violazione, ma alla pericolosità connessa alla non - conformità rilevata, nonché alla gravità dei comportamenti sottostanti***

### “Nuova” previsione circa il moltiplicatore

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo. Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente. La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. In ogni caso la sanzione applicata non può superare l'importo massimo di 150.000 euro.

## La sorveglianza del mercato: il punto di vista dei fabbricanti

n. **20** macchine in servizio in Italia del modello “incriminato” e delle altre con “rischi simili”

Valore economico: **120.000 € cad.**

$120.000 \times 20 = 2.400.000 \text{ €}$

$(10 \%) = 240.000 \text{ €}$

Violazione di RES  
(1.3.7 e 1.7.4) acclarata



Sanzione amministrativa da  
4.000 a 24.000 €

Il 10% del valore del bene e' compreso tra 4.000 a 24.000 € ?



## La sorveglianza del mercato: il punto di vista dei fabbricanti

Moltiplico la sanzione (4.000 a 24.000) per un numero intero finchè non ci faccio rientrare il valore del 10%

$$(4.000 \text{ a } 24.000) \times 10 = \text{da } 40.000 \text{ a } 240.000$$

Quindi la sanzione amministrativa sarà da **40.000 a 240.000**

La sanzione è determinata tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata.

In ogni caso la sanzione applicata non può superare l'importo massimo di 150.000 euro

Quindi la sanzione amministrativa sarà da **40.000 a 150.000 Euro** in relazione alla pericolosità della non-conformità

## Dichiarazione di incorporazione

la dichiarazione deve recare un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente **quali requisiti essenziali** della presente direttiva **sono applicati e rispettati**

l'indicazione nella dichiarazione deve essere riferita ai **requisiti effettivamente rispettati**, a libera scelta del fabbricante della quasi - macchina, e non a quelli potenzialmente applicabili.



## La sorveglianza del mercato: il punto di vista dei fabbricanti

**I RES non indicati in dichiarazione di incorporazione come “soddisfatti” dal costruttore di quasi-macchine e applicabili alla quasi - macchina devono essere soddisfatti dal fabbricante della macchina**



**Dal punto di vista legale non dichiarare un RES equivale a dire al costruttore della macchina completa di non averlo rispettato**

**Marcatura CE delle linee o impianti complessi**

**Tipici aspetti tecnici da gestire a livello di impianto:**

- gestione in sicurezza delle interconnessioni, interfacciamenti e interferenze tra i vari macchinari,
- gestione degli arresti della linea,
- modalità di accesso “in sicurezza” all’impianto,
- emissioni correlate all’impianto,
- ecc.

## Marcatura CE delle **linee o impianti complessi**

A volte è l'utilizzatore che unisce o collega funzionalmente fra loro più macchine, magari di costruttori diversi, creando così volontariamente una linea

Molto spesso nelle forniture complesse sono coinvolti più fornitori, **senza però che sia definito contrattualmente e a priori chi è responsabile della sicurezza dell'insieme finale** (il cosiddetto assemblatore finale o capo-commessa "per la sicurezza).

In questi casi **l'utilizzatore della macchina** (intesa come impianto o linea complessa) **diventa molto spesso "suo malgrado" il costruttore della stessa**



**Grazie per l'attenzione !!**

**Stefano Lugli – ACIMAC**

**Mail: [tecnico@acimac.it](mailto:tecnico@acimac.it)**